

ASSOCIAZIONE IMPRESE ORTOPEDICHE LOMBARDE A.I.O.L.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE IMPRESE ORTOPEDICHE LOMBARDE" in breve "A.I.O.L."

Essa rappresenta e tutela gli interessi etici, professionali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nel comparto di riferimento.

L'Associazione aderisce, quale Associazione costituente amministrata, all'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano - Confcommercio, condividendone le finalità, i principi ispiratori, le regole di comportamento e accettandone lo Statuto e quanto da esso discendente.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Può aderire, previa intesa con l'Unione CTSP, ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale, in armonia con i propri scopi.

L'Associazione ha sede in Milano presso l'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano e la sua durata è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

L'Associazione Imprese Ortopediche Lombarde persegue l'affermazione ed il riconoscimento del ruolo specializzato delle imprese del comparto ortopedico, il loro sviluppo sul mercato e l'innovazione del settore ortopedico e sanitario.

L'Associazione ha carattere regionale e concorre, su base nazionale, alla definizione delle politiche del settore nei rapporti con gli Enti pubblici e privati in sinergia con altri Organismi regionali, interregionali e nazionali.

ART. 3 - COMPITI

L'Associazione Imprese Ortopediche Lombarde ha i seguenti compiti:

1. Tutelare gli interessi delle imprese del comparto;
2. Impostare e realizzare opportune iniziative atte ad aggiornare periodicamente il nomenclatore-tariffario dell'assistenza protesica;
3. Promuovere accordi per la fornitura di prestazioni, dispositivi e servizi alle Aziende Sanitarie e agli altri Enti di natura mutualistica pubblici e privati del territorio regionale;
4. Promuovere, appoggiare e favorire la collaborazione tra Enti, aziende pubbliche e imprese private, in una logica di rete dei servizi e delle prestazioni;
5. Rafforzare la coscienza e la volontà associativa tra le Organizzazioni di rappresentanza, le imprese e gli operatori del settore;
6. Promuovere e favorire le attività e le iniziative atte ad accrescere il prestigio e la considerazione dell'Associazione e delle imprese aderenti;
7. Stimolare e favorire l'innovazione, le ricerche tecnico-scientifiche in tutti i campi dell'ortopedia tecnica, in collaborazione con le Associazioni professionali dei T.O.;

8. Contribuire a promuovere corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, legati ai processi ed all'organizzazione aziendale, alla ricerca ed all'innovazione di processo e di prodotto;
9. Organizzare congressi, convegni, conferenze, simposi e riunioni di carattere sindacale, tecnico-scientifico, giuridico economico, associativo, tributario e professionale; occasioni di scambio a livello regionale, nazionale ed internazionale con workshop, tavole rotonde, visite a strutture sanitarie pubbliche e private, stabilimenti, istituti e laboratori ortopedici;
10. Istituire commissioni e promuovere servizi orientati ad elevare le potenzialità e la capacità competitiva delle imprese, anche in un ambito di internazionalizzazione;
11. Promuovere l'istituzione di centri di documentazione, centri studi e osservatori;
12. Sostenere le pubblicazioni ufficiali dell'Associazione, qualora esistenti, e la stampa specializzata che diffonde conoscenza e cultura di settore in coerenza con gli scopi dell'Associazione;
13. Contribuire a tutelare e valorizzare il ruolo e gli spazi operativi delle imprese del comparto nell'ambito del mercato e della organizzazione sanitaria regionale.

ART. 4 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le società titolari di imprese che svolgono nella Regione Lombardia l'attività di cui all'art. 1 del presente Statuto e con le caratteristiche aziendali di seguito definite.

Le persone fisiche, titolari di imprese individuali, partecipano all'Associazione personalmente; le società in persona del legale rappresentante o di un suo delegato.

Gli aderenti all'Associazione Imprese Ortopediche Lombarde sono:

- a) Associati Effettivi
- b) Associati Aggregati
- c) Associati Onorari

Hanno diritto di voto deliberativo soltanto gli associati Effettivi.

Sono Associati Effettivi:

i titolari di aziende ortopediche e sanitarie, di produzione o commerciali, pubblicamente registrate in qualità di fabbricanti e/o responsabili dell'immissione in commercio di dispositivi medici e/o apparecchiature ortopediche, aventi un tecnico ortopedico in organico aziendale o con contratto di collaborazione professionale.

Sono Associati Aggregati, senza diritto di voto:

i titolari di aziende operanti nel settore che, pur non avendo lo status di associato effettivo, aderiscono all'Associazione, partecipando a progetti, attività, iniziative d'interesse.

Sono Associati Onorari, senza diritto di voto:

quegli operatori del settore che si sono particolarmente distinti nel campo della ricerca, dell'innovazione o che abbiano acquisito rilevanti meriti per servizi resi al settore.

La qualifica di associato onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera del Consiglio Direttivo di accettazione della domanda di adesione. Avverso il rigetto di tale domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

L'adesione impegna il Associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio salvo comunicazione scritta dell'Associato da presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

L'adesione attribuisce la qualifica di Associato dell'Unione e della Confcommercio e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quelli dell'Unione e della Confederazione.

Gli Associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati, di anno in anno, dagli Organi competenti. Le quote associative sono intrasmissibili.

Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 9 ovvero rappresentare l'Associazione in Enti, Organizzazioni o Commissioni.

ART. 5 - MODALITA' DI ADESIONE

La domanda di iscrizione può essere presentata all'Associazione durante tutto il corso dell'anno.

La domanda di adesione per i Associati Effettivi, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa annuale e dai seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. autocertificazione dell'avvenuta pubblica registrazione dell'azienda in qualità di fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio di dispositivi medici;
3. copia autenticata dell'abilitazione all'esercizio della professione del Tecnico Ortopedico rappresentante la direzione tecnica dell'azienda o del T.O. a collaborazione professionale (in quest'ultimo caso, va allegata copia del contratto);
4. dichiarazione attestante il numero del personale operante nell'organico aziendale.

La domanda di affiliazione per i Associati Aggregati, oltre a contenere la espressa dichiarazione di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto, deve essere corredata dalla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa annuale e dai seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. autocertificazione dell'attività svolta e codice di attività;

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI

L'Associato ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche dell'associazione, di parola e di voto in Assemblea.

L'Associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi associativi, di partecipare alla vita associativa.

Gli Associati che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere ai compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

ART. 7 - CESSAZIONE

La qualità di Associato si perde per:

- a) scioglimento dell'Associazione;
- b) recesso nei modi e termini di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- c) esclusione in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) mancato rispetto delle norme regolamentari e deontologiche previste dalla normativa vigente;
- e) decadenza, ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità, in particolare in riferimento al ritiro e/o alla sospensione, da parte dell'Autorità competente, della licenza di abilitazione o di esercizio;
- f) morosità.
- g) decesso, se persona fisica, o scioglimento se società.

Il venir meno della qualifica di associato comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale.

Tuttavia, permane l'obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti.

ART. 8 - SANZIONI

Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce temporaneamente la partecipazione alle attività degli Organi.

I provvedimenti di radiazione sono presi dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato si renda responsabile delle seguenti mancanze:

1. gravi o ripetute infrazioni alle norme statutarie;
2. interesse o profitto personale o particolare procurato nell'esercizio di funzioni dell'associazione esplicate in nome dell'Associazione, oppure approfittando di cariche o incarichi ufficiali conferiti o delegati dall'Associazione;
3. indegnità professionale o deontologica;
4. violazione di accordi convenzionali e/o contrattuali;

Contro tali provvedimenti il radiato può fare opposizione, presentando al Consiglio Direttivo una propria memoria difensiva, entro trenta giorni dalla notifica inviata dal Presidente dell'Associazione.

Il successivo giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, è insindacabile e definitivo.

ART. 9 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato di Presidenza
- d) il Presidente

e) il Collegio dei Proviviri

ART. 10 - CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto salvo diverso metodo stabilito dall'organismo interessato.

Possono essere eletti alle cariche dell'associazione gli imprenditori che svolgono la propria attività nei settori rappresentati o altra persona munita di delega da parte dell'imprenditore o di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica automaticamente in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno durata di 3 (tre) anni e sono esercitate gratuitamente.

ART. 11 - FASCE DI CONTRIBUZIONE

Agli Associati di cui all'art. 4 è fatto obbligo di ottemperare al versamento delle quote associative annuali sulla base delle seguenti fasce:

Fascia A) aziende fino a tre (3) dipendenti.

Fascia B) aziende con un numero di dipendenti compreso tra quattro (4) ed otto (8).

Fascia C) aziende con un numero di dipendenti maggiore di otto (8).

La quota associativa annuale, per ogni fascia, è stabilita dal Consiglio Direttivo, in accordo con l'Unione CTSP.

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annualmente deliberati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro Associato della stessa fascia di contribuzione che risulti assente.

ART. 13 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni dell'Assemblea possono essere Ordinarie o Straordinarie e sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

In seduta Ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso da spedire 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione di luogo, giorno, mese e anno dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno il 25 % degli Associati.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dagli Associati, il Presidente deve provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di 5 (cinque) giorni.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori nel caso di Assemblea Elettiva ed il segretario dell'Assemblea che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

La partecipazione del Notaio è necessaria per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da almeno il 50% degli Associati.

ART. 14 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Per le modifiche statutarie è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza della maggioranza assoluta di tutti gli Associati e dei voti assembleari.

In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche dell'Associazione si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 15 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea, in *seduta Ordinaria*:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale vincolanti per tutti gli Associati;
- b) elegge ogni 3 (tre) anni il Consiglio Direttivo;
- c) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) approva la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- e) ratifica la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- f) ratifica eventuali quote "una tantum" o contributi straordinari che diverranno, in tal modo, obbligatori per tutti gli Associati;
- g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in *seduta Straordinaria*:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai rappresentanti di tre aziende per ogni fascia contributiva di cui all'art. 11, eletti dai rappresentanti delle imprese associate di quella fascia di contribuzione. Ove ciò non fosse possibile, i rappresentanti vengono eletti in numero per difetto.

Su proposta del Presidente possono essere cooptati imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 2 (due).

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 120 giorni, a mezzo di lettera, fax o strumento informatico.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire con un preavviso di 8 (otto) giorni.

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta ed in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

1. detta i criteri di azione dell'Associazione;
2. discute e delibera tutte le iniziative di tutela, rappresentanza e promozione delle imprese del settore su base regionale e collabora con altre Associazioni regionali, interregionali e nazionali;
3. elegge al proprio interno il Presidente;
4. elegge al proprio interno, su proposta del Presidente, i due Vicepresidenti;
5. conferisce la qualifica di Associato Onorario;
6. predispone annualmente la relazione politica e gestionale;
7. delibera l'importo delle quote associative d'intesa con l'Unione;
8. propone eventuali contributi straordinari o quote una tantum che saranno ratificati dall'Assemblea e diverranno, in tal modo, obbligatori per tutti gli Associati;
9. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
10. dichiara la decadenza dalle cariche dell'Associazione;
11. dichiara, su proposta del Collegio dei Probiviri, la radiazione di un Associato secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 19 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti.

Il Comitato di Presidenza definisce i progetti organici di intervento, individua - in accordo con l'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano - le risorse necessarie per l'attuazione di essi e ne affida il coordinamento a uno o più membri di Consiglio appositamente nominati.

Possono essere invitati a far parte del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, il Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, nonché a scopo consultivo, e in via non permanente, su singole tematiche, membri del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta, ai fini del presente Statuto, l'Associazione; ha poteri di firma che può delegare ed è rieleggibile.

Il Presidente inoltre:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- c) redige la relazione politica da presentare all'Assemblea;
- d) ha facoltà, d'intesa con l'Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di nominare avvocati;
- e) può compiere tutti gli atti di interesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi e che non siano di competenza dell'Unione CTSP.

In casi di particolare necessità o urgenza può sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo per la ratifica del proprio operato all'Organo competente alla prima riunione successiva.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano.

In caso di vacanza della carica di Presidente per un periodo superiore ai 120 giorni, il Vicepresidente anziano ne assume le funzioni quale Presidente ad Interim e convoca il Consiglio Direttivo per la designazione di un nuovo Presidente.

ART. 21 - VICE PRESIDENTI

I (2) due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; coadiuvano il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne esercitano le funzioni, nei limiti posti dall'art. 20 del presente Statuto.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri.

Viene eletto dall'Assemblea fra gli Associati non consiglieri che svolgano l'attività nel settore da almeno quindici anni e siano di età non inferiore ai cinquanta.

I suoi membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri sono deferite tutte le controversie che possono sorgere nell'ambito dell'Associazione, in tutti i casi non vietati dalla Legge.

ART. 23 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Segretario Generale dell'Unione CTSP in accordo con il Presidente ed è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.

Egli coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

ART. 24 - AMMINISTRAZIONE

a) Amministrazione

L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3 del proprio Statuto, amministra l'Associazione.

b) Contributi

I contributi associativi a carico dell'Associazione sono deliberati dal Consiglio Direttivo su conforme proposta dell'Unione, in ottemperanza allo Statuto della stessa, alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, alle deliberazioni della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo dei Servizi e delle PMI.

Su proposta dell'Unione, il Consiglio Direttivo stabilisce altresì modalità e termini per la corresponsione dei citati contributi.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può attuarsi solo in seguito a voto favorevole dell'Assemblea Straordinaria degli Associati che si siano espressi a maggioranza qualificata, pari al settantacinque per cento degli Associati iscritti.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell'Unione, di quello della Confcommercio e le disposizioni di legge in quanto applicabili.

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al presente Statuto sono considerati Associati fondatori coloro i quali risultano tali all'atto costitutivo dell'Associazione e dagli atti conseguenti che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

Norme transitorie

In sede di prima applicazione il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Segretario sono individuati e nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Gli Organi ed il Segretario così individuati restano in carica fino all'Assemblea Elettiva.

Entro 24 mesi dalla data dell'atto costitutivo il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione delle cariche dell'Associazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell'atto costitutivo.